

Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti

CAPITOLO 8 - INFORMAZIONI AERONAUTICHE

1 INFORMAZIONI DA RENDERE DISPONIBILI

1.1 Le informazioni aeronautiche sono rese dall'ENAV, responsabile della fornitura del Servizio Informazioni Aeronautiche - AIS, mediante la pubblicazione dell'AIP-Italia, Aeronautical Information Publication, e relativi emendamenti (Varianti e Supplementi a ciclo normale oppure AIRAC), delle Aeronautical Information Circulars - AIC e dei NOTAM, Notice To Airmen. Il soggetto che possiede o elabora i dati oggetto di pubblicazione è responsabile della correttezza dei dati stessi. Indipendentemente dalla fonte dei dati l'ENAV è responsabile della corrispondenza di quanto pubblicato ai dati ricevuti.

1.2 L'Ente ATS, responsabile della fornitura dei servizi, rende disponibili agli utilizzatori dell'aeroporto, tramite l'Air traffic services Reporting Office - ARO competente, le informazioni significative per la condotta delle operazioni di volo da e per l'aeroporto. A tale scopo il gestore deve rendere disponibili locali adeguati per l'effettuazione dell'attività pre-volo da parte di piloti ed operatori.

1.3 Il gestore deve notificare all'ENAC:

- ogni errore od omissione nelle informazioni dell'aeroporto, che hanno impatto sulle caratteristiche fisiche dell'aeroporto o sulla condotta delle operazioni e che risultino pubblicate nell'AIP-Italia, in una AIC o in un NOTAM;
- ogni prevista modifica della configurazione dell'aeroporto e delle sue installazioni, che potrebbe avere influenza su tali informazioni.

1.4 In un aeroporto certificato in accordo al presente regolamento, in aggiunta alle notizie riportate in AIP e NOTAM, devono essere fornite ai piloti ~~ed agli operatori aerei~~ le informazioni relative ai punti seguenti, coerentemente con quanto previsto dalla normativa internazionale in materia di informazioni pre-volo:

- mutamenti significativi nelle operazioni di aeroporti e piste;
- mutamenti significativi apportati a procedure per i servizi di navigazione aerea;
- lavori di costruzione o di manutenzione nell'area di manovra o nelle immediate vicinanze;
- porzioni non utilizzabili di qualunque parte dell'area di manovra;
- descrizione delle condizioni della superficie della pista in presenza di precipitazione piovosa - mediante la terminologia standard prevista dalla normativa in vigore per la diffusione delle informazioni aeronautiche; ivi incluso il caso di pista "slippery";
- presenza, sulla pista, di contaminanti quali neve, ghiaccio, neve mista ad acqua (*slush*), etc., con indicazione del tipo, della diffusione e dello spessore del contaminante e delle condizioni di aderenza (*estimated surface friction*) nonché cambiamenti significativi di tali condizioni;
- presenza di cumuli di neve su piste o raccordi o nelle immediate adiacenze, con indicazione dell'altezza dei depositi e della larghezza di pista disponibile (e cambiamenti di tali condizioni in misura superiore al 10%);
- limitazioni alla fruibilità degli aiuti visivi, a causa dalla contaminazione delle superfici;
- avvisi relativi alla presenza di contaminanti quali neve, ghiaccio e slush su vie di rullaggio e sui piazzali,
- aeromobili parcheggiati o presenza di altri oggetti sulle taxiway o nelle immediate adiacenze;
- presenza di altri fattori di rischio temporanei od ostacoli, inclusi quelli creati dalla presenza di volatili;

- inefficienza o operatività irregolare di qualunque sezione degli impianti AVL o dei sistemi di illuminazione aeroportuale, inclusa l'indisponibilità delle luci di avvicinamento, soglia pista, pista, raccordi, ostacoli, area di manovra, e dell'alimentazione elettrica aeroportuale;
- inefficienza, operatività irregolare e modifiche nelle condizioni operative di qualunque aiuto per l'avvicinamento, la navigazione e le comunicazioni aeronautiche e del sistema di alimentazione secondaria;
- inefficienza, operatività irregolare e/o variazioni nel sistema di osservazione dell'RVR;
- variazioni e limitazioni sulla disponibilità di combustibile, olio ed ossigeno;
- ogni altra informazione significativa per la condotta delle operazioni.

Le informazioni citate sono rese disponibili dal Gestore all'Ente ATS per la successiva diffusione ai piloti; sono rese direttamente dall'Ente ATS per gli impianti e per i servizi di competenza dell'Ente stesso. Le informazioni rese disponibili direttamente dall'Ente ATS sono altresì comunicate al gestore al fine di valutare l'eventuale impatto operativo sulla gestione dell'aeroporto.

2 AZIONI IN CASO DI EVENTI SIGNIFICATIVI

2.1 Ogni volta che, con breve preavviso, si verifica o si prevede possa verificarsi una delle seguenti condizioni, il gestore deve immediatamente informare l'Ente ATS, perché ne possa tener conto nell'erogazione dei servizi di propria competenza:

- (a) implementazione, chiusura o mutamenti significativi nelle operazioni di aeroporto e piste, incluse variazioni nella disponibilità dell'area di manovra e variazioni delle distanze dichiarate di pista;
- (b) implementazione, cancellazione o avarie delle luci di aeroporto e degli altri AVL di competenza;
- (c) presenza o rimozione di ostruzioni temporanee alle operazioni degli aeromobili nell'area di manovra;
- (d) presenza o rimozione di fattori di rischio a causa di neve, ghiaccio, acqua o "slush" sull'area di movimento;
- (e) presenza di animali che costituiscono rischio per le operazioni degli aeromobili;
- (f) interruzione, ripristino in servizio o variazioni al livello di protezione normalmente disponibile sull'aeroporto per il servizio antincendio e soccorso, ove tale servizio è reso dal gestore;
- (g) implementazione, rimozione, inefficienza o ripristino della funzionalità dei fari d'aeroporto e delle luci ostacoli, presenti nell'aeroporto o nelle zone limitrofe di cui al paragrafo 11.1.2 del Capitolo 4 del presente Regolamento;
- (h) erezione o rimozione di ostacoli alla navigazione aerea nelle aree di decollo, salita o avvicinamento;
- (i) interruzione o ripristino delle operazioni di componenti importanti dei sistemi di illuminazione dell'aeroporto;
- (j) variazioni e limitazioni alla disponibilità di combustibile, olio ed ossigeno.

2.2 Il Gestore provvede alla predisposizione del NOTAM/SNOWTAM e all'inoltro della relativa richiesta di emissione alle strutture AIS competenti.

Il Gestore informa immediatamente l'ENAC delle comunicazioni inviate all'Ente ATS in merito alle situazioni di cui al paragrafo 2.1.

Quando le variazioni interessano i servizi antincendio e soccorso resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le informazioni sono da essi trasmesse all'Ente ATS e contestualmente all'ENAC ed al gestore.

2.3 Quando le modifiche sono previste con congruo anticipo, deve essere richiesto ad ENAV un emendamento o supplemento all'AIP inviandone copia all'ENAC. Il gestore deve tener presente che le informazioni di cui sopra debbono essere pubblicate in accordo al sistema AIRAC, secondo con le scadenze temporali specificate nella apposita AIC emanata annualmente dall'ENAV.

2.4 Modifiche diverse da quelle elencate al paragrafo 2.1, che non abbiano impatto sulle operazioni degli aeromobili, devono essere notificate direttamente al Servizio AIS dell'ENAV, per consentire l'adozione di modifiche dell'AIP. Per tali casi non è necessario inviare all'ENAC copia di tale tipo di informazioni.

